

## Articolo 24.

*(Disciplina del contratto di lavoro a termine)*

1. All'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le lettere *a)*, *b)*, *b-bis)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

*b)* in assenza delle previsioni di cui alla lettera *a)*, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

*b-bis)* in sostituzione di altri lavoratori. »;

*b)* il comma 1.1. è abrogato;

*c)* dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di *know-how*, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. ».

## Articolo 25.

*(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015)*

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma *1-ter*, è inserito il seguente:

« *1-quater:* Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma *5-bis*, entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano fermi in ogni caso l'impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavo-